

STATUTO FONDAZIONE PARTECIPATA COOPI
Approvato dal Collegio dei Fondatori l'1 marzo 2021

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1.01

È costituita, a seguito di trasformazione da associazione, la fondazione partecipata denominata "COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE", in breve "COOPI" (di seguito anche la "Fondazione"), Ente, riconosciuto idoneo come Organizzazione Non Governativa

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 1.02

La Fondazione ha sede in Milano, Via De Lemene, n. 50.

La Fondazione ha un ufficio in Belgio, Place du Grand Sablon, 36 - 1000 Bruxelles.

Art. 1.03

La Fondazione opera sia in Italia sia all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero.

SCOPO ED ATTIVITA'

Art. 2.01

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali coopera, nella consapevolezza che attraverso l'incontro e la collaborazione tra i popoli si perseguono ideali di eguaglianza e giustizia per ottenere un migliore equilibrio mondiale.

Essa ha per oggetto le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 alle lettere n), d), u), v) e w):

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

Art. 2.02

La Fondazione, per il raggiungimento di tali finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto umanitario con i PVS (paesi in via di sviluppo) e altri Paesi in stato di necessità;
- b) contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso della informazione;
- c) orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede religiosa e ideologia politica, che intendano impegnarsi nei programmi della Fondazione in Italia ed all'estero;

d) raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli e vendite di oggetti promozionali;

e) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;

f) fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano ed intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;

g) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi.

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al primo comma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione è Ente del terzo settore "ETS" ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2.03

La Fondazione potrà altresì stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, organizzazioni non governative, associazioni e organizzazioni del terzo settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese e ogni altro ente, italiano o estero, impegnato o desideroso di attivarsi nella cooperazione allo sviluppo, nelle emergenze umanitarie e nell'immigrazione.

PATRIMONIO

Art. 3.01

Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2.01 ed è costituito dalla dotazione indicata nel verbale di assemblea straordinaria del 18/12/2010, nell'importo netto di Euro 70.000,00. Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 70.000,00, già vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

Art. 3.02

Tale patrimonio può essere accresciuto

- dagli apporti dei Membri della Fondazione;
- da beni mobili e immobili, eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specifica destinazione;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo per deliberazione del Collegio dei Fondatori.

Art. 3.03

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 4.01

Sono membri della Fondazione i Soci Fondatori

FONDATORI

Art. 5.01

Sono Fondatori le persone fisiche che, già socie nell'Associazione, avendo manifestato in forma scritta il proprio consenso ad assumere la qualifica di Fondatori ed avendo versato la quota annuale stabilita dall'Associazione, sono indicate in apposito elenco allegato all'atto di trasformazione dell'Associazione in Fondazione partecipata.

I Fondatori aderiscono alle linee ispiratrici ed operative della Fondazione e si impegnano a promuoverne con i mezzi più idonei le finalità per il sostegno culturale e finanziario delle iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 5.02

Può divenire successivamente Fondatore qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica, che condivida gli scopi della Fondazione e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori alle condizioni che seguono:

- venga presentato da almeno due Fondatori,
- concorra al patrimonio della Fondazione con un contributo almeno pari a quello determinato annualmente dal Collegio dei Fondatori.

Art. 5.03

Il Collegio dei Fondatori può con delibera adottata da almeno i due terzi dei membri, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone fisiche o enti ritenuti particolarmente meritevoli per l'impegno nel sociale o per l'attività svolta a favore della Fondazione.

ESCLUSIONE E RECESSO DI FONDATORI

Art. 6.01

Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza di due terzi dei presenti all'Adunanza, l'esclusione dei Fondatori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi dell'ente,
- reiterata mancata partecipazione alle riunioni del Collegio dei Fondatori,
- assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione,
- comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Collegio dei Fondatori.

Art. 6.02

I Fondatori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 6.03

Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7.01

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- l'Organo di Controllo.

COLLEGIO DEI FONDATORI

Art. 8.01

I Fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo sia divenuti tali successivamente, costituiscono il Collegio dei Fondatori.

Art. 8.02

Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- i. approvare i bilanci consuntivi di esercizio e sociale;
- ii. approvare il bilancio preventivo;
- iii. valutare i risultati raggiunti e definire gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- iv. nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti, i quali, in maggioranza, non devono avere incarichi all'interno della struttura operativa di Coopi. Con apposito regolamento del Collegio dei Fondatori saranno determinate le modalità di soluzione delle possibili ipotesi di incompatibilità sopravvenute nel corso del mandato;
- v. revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- vi. nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- vii. nominare l'Organo di Controllo;
- viii. autorizzare eventuali rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche;
- ix. deliberare le modifiche allo Statuto;
- x. deliberare lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, nominare i liquidatori e deliberare la devoluzione del patrimonio;
- xi. fissare i contributi annuali per i membri Fondatori;
- xii. istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, sezioni staccate, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti sia in Italia sia all'estero ai sensi dell'art. 1.03.

Al Collegio spettano inoltre le ulteriori competenze indicate nell'articolo 25 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili della fondazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Art. 9.01

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno. E' altresì convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 9.02

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta l'attestazione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Art. 9.03

Non sono ammesse deleghe.

Art. 9.04

L'adunanza è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza semplice dei Fondatori, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Il Collegio delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal

presente statuto. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di due terzi dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9.05

Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti fisicamente il Presidente ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Con apposito regolamento del Collegio dei Fondatori potranno essere determinate ulteriori modalità di partecipazione all'adunanza.

Art. 9.06

Il Collegio dei Fondatori nomina un presidente e un segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori dell'adunanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10.01

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente della Fondazione, variabile da cinque a nove, stabilito dal Collegio dei Fondatori.

Art. 10.02

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche soggetti estranei alla Fondazione, sono nominati come segue:

- cinque componenti: il Presidente e quattro componenti nominati dal Collegio dei Fondatori
- sette componenti : il Presidente e sei componenti nominati dal Collegio dei Fondatori
- nove componenti : il Presidente e otto componenti nominati dal Collegio dei Fondatori

Art. 10.03

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento o dimissioni, e i suoi membri sono rinominabili.

Art. 10.04

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Art. 10.05

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del Collegio dei Fondatori, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.02 lettera (iv). Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.02 lettera (iv) e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale designazione da parte dell'organo competente.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.01

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

- presentare e illustrare al Collegio dei Fondatori la proposta dei bilanci di esercizio e sociale e del preventivo;
- porre in essere gli adempimenti connessi ai bilanci;

- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- approvare eventuali regolamenti interni e verificarne la loro applicazione;
- nominare, eventualmente, un tesoriere determinandone le mansioni;
- nominare, eventualmente, su proposta del Collegio dei Fondatori, un Direttore, determinandone le mansioni e il compenso.

Art. 11.02

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, ogni organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.

Art. 11.03

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e/o ad uno o più dei consiglieri o al Direttore se nominato.

Art. 11.04

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare senza diritto di voto il Direttore, ove nominato.

**CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 12.01

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne consenta la attestazione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Art. 12.02

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza semplice dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12.03

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 12.04

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

Art. 12.05

E' facoltà dei membri Fondatori prendere visione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 13.01

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica tre esercizi. Può essere rinominato e l'Organo di Controllo può sfiduciarlo.

Art. 13.02

Il Presidente ha la rappresentanza generale della Fondazione, convoca il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione degli atti deliberati e le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Art. 13.03

Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni a membri della struttura operativa di Coopi e/o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente, ove nominato.

VICE PRESIDENTE

Art. 14.01

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica tre esercizi. Può essere rinominato e il Collegio dei Fondatori può sfiduciarlo.

Art. 14.02

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

A lui spetta la rappresentanza generale sostitutiva di quella che spetta al Presidente.

Art. 14.03

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE CONTABILE

Art. 15.01

La Fondazione è dotata di un organo di controllo monocratico o collegiale composto da tre membri, in base alla determinazione del Collegio dei Fondatori.

L'organo di controllo viene nominato dal Collegio dei Fondatori e dura in carica per tre anni.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Il componente dell'organo di controllo monocratico deve essere scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

La Fondazione può nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti, iscritti nell'apposito registro. La nomina è facoltativa, salvo l'obbligatorietà prevista dall'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo, se non è stato nominato un Organo di Revisione, esercita le funzioni di revisore legale dei conti nel caso di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che tutti i componenti dello stesso siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di cessazione dalla carica dell'organo monocratico o di un componente dell'Organo Collegiale durante il triennio, si provvede alla sostituzione dello stesso o del componente dell'organo collegiale con le modalità stabilite per la nomina.

Chi subentra dura in carica per la residua parte del triennio in corso.

Art. 15.02

I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori.

DIRETTORE

Art. 16.01

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Fondazione. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocarlo.

Art. 16.02

Il Direttore:

- i. dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e tutte le attività ad essa strumentali;
- ii. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- iii. assicura una corretta gestione amministrativa ed economico-contabile;
- iv. provvede, in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale e a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
- v. redige la proposta di bilancio preventivo e di consuntivo;
- vi. sovrintende alla realizzazione del programma di attività;
- vii. propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti interni;
- viii. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- ix. esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 17.01

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile (in casi straordinari entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) il Collegio dei Fondatori, su relazione del Consiglio di Amministrazione approva i bilanci consuntivi di esercizio e sociale relativi all'anno precedente redatti secondo le linee guida disposte per legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione ai bilanci, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte in forza di quanto previsto all'art. 2.

Il Collegio dei Fondatori approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 17.02

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Collegio convocato per la loro approvazione.

Art. 17.03

Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 17.04

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 18.01

La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile o per delibera di scioglimento assunta dal Collegio dei Fondatori.

Art. 18.02

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,



salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dal Consiglio, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

LIBRI SOCIALI

Art. 19.01

La Fondazione tiene:

- il libro dei Fondatori;
- il libro delle adunanze e delle assemblee del Collegio dei Fondatori;
- il libro delle adunanze e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle riunioni dell'Organo di Controllo.

Art. 19.02

I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede della Fondazione e previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

NORMA FINALE

Art. 20.01

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi vigenti in materia.

NORMA TRANSITORIA

Art. 21.01

Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fino a quando non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 104, comma 2, D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, restano efficaci le vecchie clausole statutarie di adesione al regime Onlus. Conseguentemente cesseranno di avere efficacia le clausole del precedente statuto rese necessarie dall'adesione al regime Onlus, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.